



# COMUNE DI TRAMATZA

## (PROVINCIA DI ORISTANO)

Via Tripoli 2 È 09070 Tramatza - Tel. 0783 - 508001 /fax 0783 - 508030

C.F. - Partita IVA 00072010952

[www.comune.tramatza.or.it](http://www.comune.tramatza.or.it) - E mail: [protocollo@pec.comune.tramatza.or.it](mailto:protocollo@pec.comune.tramatza.or.it)

### Ordinanza del Sindaco

5 DEL 05-05-2020

**OGGETTO:** Misure per la prevenzione degli incendi all'interno del centro abitato e nelle zone limitrofe - 2020

**DATO ATTO** che è frequente la presenza di aree verdi incolte di proprietà privata e pubblica interessate da un eccessivo sviluppo di vegetazione spontanea nel centro urbano e nell'immediata periferia;

**CONSIDERATO che** la presenza di stoppie, erbacce, sterpaglie, rovi, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili nei terreni, cortili, lotti, giardini privati e simili, possono causare gravi problemi di ordine sanitario e pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e dell'ambiente, dato che favoriscono il proliferare di animali nocivi (mosche, zanzare, zecche e insetti in genere) e incrementano con l'alta temperatura estiva il rischio di incendi con possibili danni a persone, animali e cose;

**CONSIDERATA** la necessità di avviare un'adeguata e tempestiva campagna di informazione rivolta ai cittadini;

**RITENUTO** opportuno adottare specifiche prescrizioni con applicazione immediata finalizzate alla prevenzione degli incendi;

**VISTA** la Legge 21 novembre 2000, n° 353 legge quadro in materia di incendi boschivi;

**VISTO** l'allegato alla Delib. G.R. n. 22/3 del 23.04.2020 della Regione Autonoma della Sardegna con cui sono state aggiornate le Prescrizioni Regionali Antincendio 2020 . 2022;

**Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/3 del 23.04.2020 della Regione Autonoma della Sardegna avente ad oggetto "Prescrizioni Regionali Antincendio 2020 . 2022";

**Dato atto** che dal 1° giugno al 31 ottobre vige lo stato di elevato rischio di incendio boschivo;

**VISTO** il D.L. n. 50/2003, convertito in Legge il 15.05.2003, col quale si integra il Testo Unico degli Enti Locali n. 267/2000 inserendo il comma 1 bis all'art. 7 bis, prevedendo una sanzione pecuniaria da " 25,00 a " 500,00 per la violazione dei Regolamenti Comunali e Provinciali e delle Ordinanze del Sindaco e Presidente della Provincia;

**VISTO** l'art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

#### ORDINA

**Entro il 01 giugno all'interno del centro abitato e nelle aree periferiche comprese entro 200 metri:**

- a) i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima;
- b) i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui alla lettera a), o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;

- c) i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui alla lettera a), delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.
- d) I.F.N.A.S. S.p.A., la Provincia di Oristano e qualsiasi altro Ente o Agenzia, proprietario o gestore di aree dotate di sistema viario, devono provvedere al taglio del fieno, cespugli, sterpi e alla completa rimozione dei relativi residui, lungo la viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza per una fascia avente larghezza di almeno 3 metri.

**Tali situazioni devono essere mantenute per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio.**

**È fatto obbligo di provvedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti presenti nelle relative proprietà prima di procedere alle operazioni di abbruciamento;**

L'abbruciamento delle sterpaglie nel centro abitato, è possibile eseguirlo **la mattina dalle ore 6:00 alle ore 8:30 e il pomeriggio dalle ore 19:00 sino alle 21:00. Le operazioni di abbruciamento non possono essere eseguite in giornate ventose** e nelle ore comprese tra le 08,30 e le 19,00. In caso di modificazioni delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata le operazioni di abbruciamento devono essere sospese di propria iniziativa o su disposizione degli incaricati alla vigilanza, procedendo alla bonifica dell'area prima di abbandonarla.

**1. È vietato:**

- Effettuare la pulizia dei terreni privati appiccando direttamente il fuoco senza prima aver proceduto al decespugliamento degli stessi;
- Procedere all'abbruciamento delle erbacce e delle sterpaglie giornate ventose e/o in orari differenti da quelli prescritti. I proprietari ed i conduttori a qualsiasi titolo dei terreni privati saranno ritenuti responsabili dei danni che dovessero eventualmente verificarsi per loro negligenza o per inosservanza delle disposizioni loro impartite.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste nelle Prescrizioni Regionali Antincendio 2020-2022 e sempre che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni previste nella presente Ordinanza soggiace al pagamento di una somma pari ad **€ 50,00 (euro cinquanta/00)** quale pagamento in misura ridotta, ex art. 16 della Legge 689/81, della sanzione amministrativa pecuniaria da " 25,00 a " 500,00 stabilita ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

In caso di inadempimento, successivo all'accertamento della violazione dell'Ordinanza e all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, sarà applicata la sanzione accessoria della pulizia dell'area con addebito delle spese a carico del contravventore

In caso di inadempimento, successivo all'accertamento della violazione dell'Ordinanza e all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, si provvederà all'ufficio all'esecuzione della pulizia dei lotti interessati.

**Sono fatte salve le altre disposizioni vigenti in materia.**

Contro il provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro 60 giorni dalla notifica/pubblicazione dello stesso nei tempi e nei modi previsti dalla Legge n. 1034/1971 o in alternativa al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni nei tempi e nei modi previsti dalla D.P.R. n. 1199/1971.

Copia della presente Ordinanza è pubblicata all'albo pretorio dell'ente e viene trasmessa:

Servizio Polizia Locale . Sede;  
Questura di Oristano;  
Prefettura di Oristano;  
Comando Stazione Carabinieri Milis;  
Stazione Forestale Servizio territoriale di Oristano;  
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Oristano.

Tramatza 05-05-2020

Sindaco  
**FRANCESCA PIREDDA**

Attesto che copia del presente atto trovasi in pubblicazione dal 05-05-2020 al 20-05-2020 all'Albo Pretorio di questo Comune.

Tramatza 05-05-2020

Sindaco  
FRANCESCA PIREDDA